

*Articolo 2***Limitazioni applicabili**

1. Fatti salvi gli articoli da 3 a 5, la Commissione può limitare, caso per caso, il diritto degli interessati di accedere direttamente ai dati medici personali a carattere psichiatrico o psicologico che li riguardano e che sono trattati dalla Commissione, laddove l'accesso a tali dati potrebbe rappresentare un rischio per la salute dell'interessato. Tale limitazione deve essere proporzionata a quanto strettamente necessario per proteggere l'interessato.
2. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è consentito a un medico di scelta dell'interessato.
3. In tal caso, l'interessato, su richiesta, è rimborsato dal Servizio medico per la parte del costo della consultazione con il medico che ha avuto accesso al fascicolo medico, che non è stata rimborsata dal regime comune di assicurazione malattia (RCAM). Il rimborso non può superare la differenza tra il massimale fissato nelle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche ⁽⁹⁾ e l'importo rimborsato all'interessato dal regime comune di assicurazione malattia ai sensi di tali disposizioni.
4. Tale rimborso da parte del servizio medico è soggetto alla condizione che l'accesso agli stessi dati non sia già stato concesso.
5. Fatti salvi gli articoli da 3 a 5 della presente decisione, la Commissione può limitare, caso per caso e in conformità all'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725, il diritto degli interessati di accedere ai loro dati medici personali in suo possesso, se l'esercizio di tale diritto pregiudica i diritti e le libertà dell'interessato o di altri interessati.

*Articolo 3***Diritto di accesso dell'interessato**

1. Quando la Commissione limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso degli interessati ai dati medici personali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, informa l'interessato nella risposta alla richiesta di accesso, senza indebito ritardo, della limitazione e dei principali motivi della stessa. La Commissione informa inoltre l'interessato in merito alla possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o rifiutata fintanto che essa rischi di compromettere la finalità della limitazione stessa.
3. La Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 5.
4. Qualora il diritto di accesso sia limitato, integralmente o in parte, l'interessato esercita il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, in conformità dell'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

*Articolo 4***Registrazione delle limitazioni**

1. La Commissione registra i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione della relativa necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.

A tal fine, la registrazione deve indicare in che modo l'esercizio del diritto comporterebbe un rischio per la salute dell'interessato o pregiudicherebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.

2. Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati nel relativo fascicolo medico.

*Articolo 5***Durata delle limitazioni**

1. Le limitazioni di cui all'articolo 2 continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.

⁽⁹⁾ Decisione C(2007) 3195 della Commissione, del 2 luglio 2007, che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche.

